

COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA – SÈN JAN PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



PIANO REGOLATORE GENERALE

ACCORDO URBANISTICO N. 08

p.ed. 467 e p.f. 180/6 C.C. di Pozza di Fassa

lettera g) comma 2 art. 39 L.P. 4 agosto 2015, n° 15

CORREDATA DA ACCORDO URBANISTICO ai sensi dell'art. 25 L.P. 4 agosto 2015, n° 15

Adeguate al parere Prat. N. 2840 – parere n. 08/2021 d.d. 20/01/2021

e alla nota S013/18.2.2-2020-273/MF - GBE

del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio PAT

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA PROCEDURA DI
RENDICONTAZIONE URBANISTICA

(ART. 20 L.P. 15/2015 E D.P.P. 14/09/2006 N. 15-68 /LEG.)

Prima adozione delibera n.27 del 16.07.2020

Adozione definitiva delibera n. 22 del 19.05.2021

SAN GIOVANNI DI FASSA - SÈN JAN – MARZO 2022

Redatto da arch. Simone Zulian

SOMMARIO

VERIFICA DELL'ASSOGGETTABILITÀ ALLA PROCEDUTA DI RENDICONTAZIONE URBANISTICA	3
INQUADRAMENTO NORMATIVO	3
VERIFICA DELLE CONDIZIONI CHE IMPONGONO LA REDAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE URBANISTICA (RAPPORTO AMBIENTALE) AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA LP 4 AGOSTO 2015, N.15 E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 14 SETTEMBRE 2006 N.15/68/LEG.....	5
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ	6
CONCLUSIONI	10

VERIFICA DELL'ASSOGGETTABILITÀ ALLA PROCEDUTA DI RENDICONTAZIONE URBANISTICA

La presente verifica di assoggettabilità alla procedura di rendicontazione urbanistica fa parte del procedimento relativo all'approvazione della Variante puntuale al Piano Regolatore Generale del Comune di San Giovanni di Fassa ai sensi dell'art. 25 della L.P. 15/2015, relativa all'Accordo Urbanistico interessa la p.ed. 467 e la p.fond. 180/6 in C.C. di Pozza di Fassa .

La Verifica di assoggettabilità, la VAS (valutazione ambientale strategica) e la Rendicontazione urbanistica costituiscono, a livelli diversi, le procedure previste dalla normativa provinciale per integrare il processo di pianificazione con la valutazione degli effetti ambientali prodotti dalle previsioni di piano.

La presente verifica di assoggettabilità ha lo scopo di verificare se il piano deve essere integrato con la procedura di rendicontazione urbanistica, ma serve anche per verificare i possibili effetti ambientali prodotti dall'attuazione del piano ed il grado di coerenza con la pianificazione provinciale sovraordinata (PUP; PTC; CSP..) e rispetto al PRG attualmente vigente.

Si precisa che il Comune di San Giovanni di Fassa, si trova all'interno del Comun General de Fascia, attualmente sprovvisto del Piano Territoriale di Comunità (PTC), pertanto il processo di rendicontazione deve limitarsi a valutare la coerenza della variante con il PUP ed in particolare con i contenuti dell'Allegato E che descrive gli "indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale e per la valutazione strategica dei piani".

Il presente documento è parte integrante del provvedimento di adozione della Variante al PRG da parte del Comune di San Giovanni di Fassa e le conclusioni dovranno essere richiamate nel provvedimento di deliberazione consiliare.

INQUADRAMENTO NORMATIVO

La normativa in materia di Vas è stata redatta recependo la Direttiva Europea 2001/42/CE, e si applica ai piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente. La direttiva ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione ambientale e di promuovere uno sviluppo sostenibile.

In provincia di Trento la direttiva europea è stata recepita dalla L.P. 10/2004 e dal regolamento di esecuzione D.P.P 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg (Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10), come modificato dal successivo D.P.. 24/11/2009 n. 29-31.

la VAS (valutazione ambientale strategica) si configura come procedura che accompagna l'iter decisionale garantendo una scelta ponderata tra le possibili alternative e conforme agli indirizzi ed

obiettivi dei piani territoriali sovraordinati; essa va effettuata durante la fase preparatoria del piano, anteriormente quindi alla sua adozione. Si configura come uno strumento di autovalutazione, ovvero viene effettuata direttamente dal soggetto incaricato dell'adozione del piano stesso, in quanto è intesa come elemento integrante della pianificazione.

La procedura di valutazione per i piani regolatori è denominata "rendicontazione urbanistica" ed ha lo scopo di verificare la coerenza delle azioni promosse dal piano con gli strumenti urbanistici territoriali sovraordinati.

Il d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. all'art. 3 individua quali piani sono sottoposti a VAS/rendicontazione urbanistica, quali sono esclusi dalla procedura, e quali invece devono esservi sottoposti in base alla valutazione preventiva di cui all'art. 3 c. 4 del D.P.P. sopra citato, volta a verificare se lo specifico piano o programma possa avere effetti significativi sull'ambiente. Viene inoltre stabilito sempre nel medesimo articolo, che anche le varianti ai PRG devono essere sottoposte a rendicontazione urbanistica salvo che la procedura di verifica escluda tale adempimento.

La procedura di autovalutazione in particolare è sempre richiesta quando la variante al PRG riguarda:

- Siti e zone della rete Natura 2000 che richiedono la Valutazione di Incidenza
- La previsione di opere soggette alla verifica e valutazione di impatto ambientale (VIA)

Una successiva nota del Consorzio dei Comuni trentini ha chiarito che devono essere sottoposti a rendicontazione urbanistica anche i piani che prevedono:

- a) La trasformazione di aree agricole di pregio di cui all'art. 38 c. 7 o di aree di cui all'art. 37 c. 8 delle NTA del PUP
- b) L'ampliamento delle aree sciabili di cui all'art. 35 comma 5 delle NTA del PUP

Qualora non ricorrano tali presupposti la variante al PRG risulta soggetta a rendicontazione solamente nel caso in cui la verifica di assoggettabilità, prevista dal comma 4 dell'art. 3, accerti la presenza di effetti significativi sull'ambiente.

La verifica di assoggettabilità alla procedura di rendicontazione urbanistica, va redatta tenendo conto dei "Criteri per la valutazione dei possibili effetti significativi" di cui all'Allegato II al Regolamento di Esecuzione alla L.P. 10/2004, e va quindi attuata solo nel caso in cui il piano o la variante di piano, non rientrino nei casi di cui all'art. 3 c.1 del DPP, ovvero non rientrino nei casi sottoposti obbligatoriamente alla Procedura di VAS.

La verifica di assoggettabilità, secondo quanto previsto dall'Allegato II è volta a valutare i possibili effetti sull'ambiente, il grado di coerenza del piano con i piani territoriali sovraordinati (PTC, PUP, Carta di Sintesi della Percolosità...) e con il PRG vigente.

VERIFICA DELLE CONDIZIONI CHE IMPONGONO LA REDAZIONE DELLA
RENDICONTAZIONE URBANISTICA (RAPPORTO AMBIENTALE) AI SENSI DELL'ART. 20
DELLA LP 4 AGOSTO 2015, N.15 E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
PROVINCIA 14 SETTEMBRE 2006 N.15/68/LEG.

L'obbligo di redazione del rapporto ambientale è previsto nel caso in cui le opere oggetto di variante urbanistica:

1. interessano i siti e le zone della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) e/o richiedono la redazione della Valutazione di Incidenza;
2. riguardano opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a procedura di verifica o di valutazione di impatto ambientale VIA;
3. comportano la trasformazione di aree agricole di pregio di cui all'articolo 38, comma 7, delle norme di attuazione del PUP o di aree agricole di cui all'articolo 37, comma 8, delle norme di attuazione del PUP;
4. comportano l'ampliamento delle aree sciabili di cui all'articolo 35, comma 5, delle norme di attuazione del PUP;

Nei successivi paragrafi si riportano le verifiche di cui ai punti 1-2-3 dell'elenco sopra riportato, visto che l'oggetto della presente variante esclude a priori la fattispecie descritta nel punto 4.

1. Incidenza sui siti e le zone della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)

Le varianti puntuali non interferiscono con le forme di tutela previste per le aree SIC e ZPS della Rete Natura 2000.

2. Assoggettabilità dei progetti alla procedura di verifica o di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

Con riferimento ai contenuti nella tabella A del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente" modificata con Delibera della G.P. n. 625/2010 ed in seguito aggiornata nell'agosto 2013, si è potuto verificare che nessuno tra gli interventi previsti dalla Variante al PRG in oggetto risulta soggetto alle procedure di verifica e di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

3. Trasformazione delle aree agricole e delle aree agricole di pregio del PUP

L'analisi dei contenuti della cartografia del Sistema Insediativo e Infrastrutturale del PUP ha evidenziato che la variante puntuale in oggetto si colloca all'esterno della perimetrazione delle aree

agricole e delle aree agricole di pregio, pertanto le previsioni della variante non comportano erosione del territorio agricolo individuato dal PUP e disciplinato dagli artt. 37 e 38 delle Norme di Attuazione.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

La precedente analisi ha escluso che per la presente variante al PRG sia necessario redigere il rapporto ambientale secondo le modalità stabilite nell'Allegato I al D.P.P 14/09/2006 n. 15-68/ Leg.

Va comunque eseguita la verifica di assoggettabilità al fine di verificare i possibili effetti significativi sull'ambiente prodotti dalla variante, e quindi se la stessa sia sottoposta al procedimento di Rendicontazione urbanistica.

La presente verifica di assoggettabilità viene redatta secondo i criteri stabiliti dall'Allegato II al Regolamento di esecuzione e valuta oltre agli effetti ambientali, anche il grado di coerenza della variante con i piani territoriali sovraordinati ed il PRG vigente.

Per la gli aspetti idrogeologici si rimanda alla "Verifica delle interferenze con la Carta di Sintesi della Pericolosità" allegata alla presente variante.

Determinazione dei possibili effetti significativi in relazione alle caratteristiche del piano o programma e alle caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate (Allegato II DPP 14/09/2006 n. 15-64/Leg.)

CARATTERISTICHE DEL PIANO E DEL PROGRAMMA	Alto	Basso	Nulla
<i>In che misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per altri</i>			
Progetti			
Altre attività (PTC)			
<i>In che misura il piano o il programma influenza altri piani anche quelli di carattere gerarchicamente ordinati</i>			
Piano Urbanistico Provinciale			
Carta di sintesi della Pericolosità			vedi Verifica delle interferenze con la CSP
Carta delle risorse idriche			
<i>La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali</i>			
Al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile			

<i>Probabili effetti ambientali pertinenti al piano o al programma</i>			
Inquinamento dell'acqua			
Inquinamento dell'aria			
Inquinamento del suolo			
Inquinamento acustico			
Inquinamento elettromagnetico			

CARATTERISTICHE DEI PROBABILI EFFETTI AMBIENTALI	<i>Alto</i>	<i>Basso</i>	<i>Nullo</i>
<i>Caratteristiche dei probabili effetti ambientali</i>			
Probabilità, durata, frequenza			
Reversibilità			
Carattere cumulativo			
Natura transfrontaliera degli effetti			
Rischi per la salute umana			
Estensione geografica degli effetti ambientali			

CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE	<i>Alto</i>	<i>Basso</i>	<i>Nullo</i>
<i>Vulnerabilità delle aree interessate a causa della presenza di</i>			
Specifiche caratteristiche ambientali (rete idrografica superficiale, aree a parco, reti di riserve, ecc.)			
Beni del patrimonio culturale			
Ambienti tutelati a livello nazionale o comunitario (SIC, ZPS,...)			
Ambiti di particolare rilievo paesaggistico (Ambiti di paesaggio del PRG e del PUP)			
Vulnerabilità delle aree interessate a causa della presenza di			
Specifiche caratteristiche ambientali (rete idrografica superficiale, aree a parco, reti di riserve, ecc.)			

In relazione ai probabili effetti ambientali connessi alle azioni previste dalla variante al PRG, non si ravvisano probabili effetti ambientali significativi.

È importante inoltre fare le seguenti precisazioni:

- Il presente Accordo urbanistico è stata fortemente voluto e promosso dall'Amministrazione Comunale vista la necessità di individuare nuovi spazi pedonali e incentivare nuove attività commerciali,

in considerazione del fatto che l'asse di Strada de Meida su cui si affaccia l'edificio è sede delle principali attività e asse commerciale ed istituzionale del comune.

- Va sottolineato inoltre il fatto, che come specificato nelle modalità di intervento allegate alla Norme di Attuazione, l'intervento prevede l'arretramento della parte lignea della p.ed. 467 e l'allineamento alla porzione in muratura apportando una riduzione al sedime dell'edificio e pertanto non aumentando l'erosione di suolo ineditato.

Valutazione preventiva del pericolo idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche in conformità alle disposizioni contenute nell'Allegato C alla D.G.P. n. 1317 del 4 settembre 2020.

Si rimanda alle conclusioni riportate nell'apposito documento allegato alla Variante.

Verifica del grado di coerenza della variante in oggetto con il PRG vigente

La verifica di coerenza è stata rivolta ai singoli sistemi che compongono il piano regolatore vigente con la finalità di verificare gli effetti prodotti dalla Variante al PRG. La tabella di seguito riportata evidenzia le modalità con cui sono state svolte le verifiche.

VERIFICA DI COERENZA INTERNA		
Rispetto al quadro delineato dal PRG vigente		
PRG Tutela e recupero del patrimonio storico architettonico (centri storici)	Il PRG vigente disciplina gli interventi di tutela degli insediamenti storici attraverso le norme tecniche di attuazione. Interferisce?	NO MODIFICA ACCORDO MA NON LE NORME
PRG Recupero del patrimonio edilizio montano (art. 24 bis della legge provinciale n. 22 del 1991)	Il PRG non contempla il Piano per il recupero del Patrimonio edilizio montano ai sensi dell' art. 24 bis della L.P. 22/1991. La variante in oggetto interferisce con le azioni di valorizzazione e recupero del patrimonio edilizio montano?	NO
PRG Dimensionamento Residenziale	Il comune di San Giovanni di Fassa rientra nell'elenco stabilito con Delibera G.P. n. 3015 di data 30.12.2005 avente per oggetto l'individuazione dei comuni che presentano una consistenza rilevante di alloggi destinati al il tempo libero e vacanze. La variante in oggetto ha ricaduta sul dimensionamento residenziale del PRG vigente, nei termini di prima casa?	NO
PRG Sistema infrastrutturale	La variante in oggetto, modifica il sistema infrastrutturale previsto dal PRG vigente?	NO
PRG Dotazione di servizi e Attrezzature pubbliche	La variante in oggetto, interferisce con le dotazioni di servizi e attrezzature pubbliche previste dal PRG vigente?	NO

PRG Sistema insediativo (produttivo e commerciale)	L'intervento agisce ed ha effetti sul sistema insediativo esistente?	NO
---	--	-----------

Verifica del grado di coerenza della variante in oggetto rispetto alle norme di tecniche di attuazione vigenti

VERIFICA DI COERENZA NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Rispetto agli articoli 26,29,34,36 e 37bis delle NTA		
NdA art. 26	Le norme tecniche d'attuazione disciplinano le aree relative agli insediamenti storici. Interferisce?	NO
NdA art. 29	Le norme tecniche d'attuazione individuano le categorie di intervento Interferisce?	NO
NdA art. 34	Le norme tecniche d'attuazione disciplinano la categoria di intervento – art. 34 Ristrutturazione edilizia – R3 Interferisce?	NO
NdA art. 36	Le norme tecniche d'attuazione disciplinano le modalità di intervento su prospetti unitari: fronti di pregio, fronti da riqualificare, contesti urbani di particolare pregio – frazioni di Pozza e Pera Interferisce?	NO
NdA art. 37bis	Le norme tecniche d'attuazione individuano le aree di salvaguardia degli insediamenti storici - frazioni di Pozza e Pera Interferisce?	NO

Verifica del grado di coerenza della variante in oggetto con la pianificazione sovraordinata (coerenza esterna)

VERIFICA DI COERENZA ESTERNA (rispetto alla pianificazione sovraordinata PUP –CARTA DELLE RISORSE IDRICHE)		
PUP Inq. Strutturale e Invarianti	La variante insiste sul sistema delle Invarianti del PUP	NO
PUP Reti ecologiche	La porzione di territorio oggetto di variante ricade in "Aree di protezione fluviale del PUP" – art.23 N.T.A?	NO
PUP Sist. Insediativo	La porzione di territorio oggetto di variante ricade in zone disciplinate dal PUP?	NO
PUP Tutele Paesistiche	La porzione di territorio oggetto di variante ricade in "Aree di Tutela Ambientale"?	NO

CARTA DELLE RISORSE IDRICHE	L'ambito oggetto di variante interferisce con le aree di tutela definite dalla Carta delle Risorse Idriche?	NO
--	---	-----------

Rispetto alla pianificazione sovraordinata, la Variante in oggetto risulta pienamente compatibile. La nuova destinazione prevista (Art. 65.1 Zone destinate alla viabilità) peraltro non prevede la costruzione di nuove volumetrie ma unicamente opere di messa in sicurezza e complementari alla viabilità, nonché di riqualificazione urbana, compatibilmente quindi con quanto prescritto per gli insediamenti storici.

Per quanto riguarda l'intervento di ristrutturazione edilizia (Art. 34 Ristrutturazione Edilizia delle NdA) l'intervento risulta pienamente compatibile con la pianificazione sovraordinata.

Per quanto riguarda la "Carta del Paesaggio", la variante proposta, per le ragioni sopra indicate, si ritiene compatibile con le linee guida per la pianificazione individuate dal PUP.

CONCLUSIONI

L'analisi di cui al paragrafo precedente ha evidenziato come la Variante proposta non abbia effetti significativi sull'ambiente, per cui non necessita la redazione del Rapporto Ambientale secondo i criteri stabiliti dal DPP 14/09/2006 n. 15-68/Leg.

La verifica di assoggettabilità ha evidenziato che le azioni promosse dalla Variante puntuale al PRG non producono effetti significativi sul quadro pianificatorio locale e provinciale.

Il procedimento di autovalutazione così come previsto dalla normativa provinciale, ha evidenziato come le previsioni urbanistiche della Variante al PRG risultino compatibili sotto il profilo ambientale e territoriale con le strategie e gli obiettivi del Piano Urbanistico Provinciale.

Tutto ciò premesso si esclude la necessità di sottoporre la Variante alla procedura di Rendicontazione Urbanistica.

Le conclusioni riportate nel presente paragrafo dovranno essere assunte ed esplicitate nelle Delibere di adozione della Variante, ai sensi del comma 7 dell'art. 3bis del Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006 n.15/68/Leg.

Sèn Jan di Fassa, marzo 2022

Il tecnico

arch. Simone Zulian

